



PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.

CAPITOLATO ONERI

1. OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’individuazione di una Agenzia per il lavoro (di seguito denominata “somministratore”), di cui all’art. 4 del decreto legislativo 10.09.2003 n. 276, iscritta all’Albo delle agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (di seguito denominato “utilizzatore”) intende affidare il servizio di “*somministrazione di lavoro*” a tempo determinato, mediante l’eventuale successiva conclusione di contratti individuali di lavoro delle figure professionali, i cui profili sono indicati nel successivo art. 2, con inquadramenti riferiti al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del personale del comparto Sanità, da impiegare presso le sedi dell’utilizzatore.

Il CPV di riferimento è 79620000- 6: “*Servizi di fornitura di personale compreso personale temporaneo*”.

Oltre alla somministrazione di lavoro, il servizio deve comprendere l’attività di *ricerca e selezione del personale*, come definita dall’art. 2 del decreto legislativo 10.09.2003 n. 276, ivi compresa la formazione ed eventuale sostituzione del personale, e la relativa gestione amministrativa.

Il ricorso a tale servizio ha come finalità quella di consentire l’impiego temporaneo di personale qualificato in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinarie non fronteggiabili con il personale in servizio, nell’intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico.

Il servizio di somministrazione di lavoro dovrà essere reso dal somministratore secondo i modi, i tempi e le condizioni stabilite nel presente Capitolato d’Oneri, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 10.09.2003 n. 276, dal decreto legislativo 15. 06.2015 n. 81, dal vigente CCNL per il personale del comparto della Sanità, dal CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro, nonché da ogni altra vigente disposizione normativa applicabile, anche se non direttamente citata nel presente Capitolato d’Oneri.

Le sedi somministrazione del lavoro possono essere le sedi territoriali di Sassari, Cagliari, Nuoro ed Oristano dell’utilizzatore.

2. PROFILI PROFESSIONALI INTERESSATI E IMPORTO A BASE DI GARA

Le unità di personale da somministrare sono ricomprese nei seguenti profili professionali e categorie del CCNL del personale del comparto Sanità:

- n. 1 Area dei professionisti della salute/funzionari ex liv. “D” (tecnico di laboratorio)
- n. 1 Area degli operatori ex liv. Bs (coadiutore Amministrativo)
- n. 1 Area degli operatori ex liv. Bs (tecnico)
- n. 1 Area degli assistenti ex liv. C (tecnico)
- n. 1 Area degli assistenti ex liv. C (amministrativo)

Il lavoratore somministrato sarà adibito alle medesime mansioni ed a condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previsti per i dipendenti di ruolo di pari livello di inquadramento, in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL applicabile e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.

L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali articolate su cinque giorni lavorativi, fatte salve eventuali esigenze eccezionali.



Non è attualmente presente presso l'utilizzatore altro personale in somministrazione, di conseguenza non è prevista l'applicazione di alcuna clausola sociale.

L'importo posto a base di gara ammonta a € 212.378,40, comprensivo dell'importo di € 19.300,32 al netto dell'Iva a titolo di margine di agenzia (Aggio), da assoggettare a ribasso in sede di gara. Tale importo tiene conto delle Categorie e dei profili professionali da somministrare e dei relativi monte ore, calcolati, ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, su 22 giorni lavorativi/mese per 36 ore settimanali, pari a 1.872 ore annuali.

L'importo a base di gara, definito secondo le modalità specificate nel Disciplinare di gara, è da intendersi indicativo e fornisce una stima dell'ammontare massimo delle prestazioni e, in quanto tale, non è da intendersi vincolante per l'utilizzatore. Quest'ultimo si riserva di effettuare progressivamente le richieste del personale in somministrazione, sulla base delle necessità manifestate nel periodo di vigenza contrattuale.

Nel caso in cui successivamente alla stipulazione dei contratti di somministrazione venissero sottoscritti a livello nazionale contratti collettivi comportanti modificazioni del trattamento economico tabellare, l'utilizzatore provvederà al ricalcolo del costo orario lordo. In tal caso, il valore di scarto tra il costo orario lordo rideterminato e quello indicato negli atti di gara avrà effetto ai soli fini delle retribuzioni da corrispondere ai lavoratori somministrati, restando invariato l'Aggio riconosciuto al somministratore per il servizio reso.

Il prezzo offerto in sede di gara deve ritenersi formulato dal somministratore in base ai propri calcoli e convenienze, risultando pertanto l'Aggio massimo previsto remunerativo di tutti i costi di gestione a carico del somministratore.

Il prezzo deve intendersi pertanto onnicomprensivo, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto fatti salvi eventuali rinnovi del CCNL, e deve comprendere i costi relativi a:

- ricerca e selezione del personale;
- attività di formazione;
- sostituzione del lavoratore;
- retribuzione del lavoratore e salario accessorio;
- oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, ed ogni altro diritto spettante al lavoratore in conseguenza all'applicazione del CCNL di competenza, nonché degli oneri derivanti dall'applicazione del CCNL dei dipendenti delle Agenzia di somministrazione di lavoro;
- rischio d'impresa derivante da possibili assenze del lavoratore per malattia, infortunio, permessi fruiti ai sensi della normativa e del CCNL;
- quota assicurativa INAIL;
- festività infrasettimanali;
- ferie;
- tredicesima mensilità;
- rateo trattamento fine rapporto;
- utile d'impresa.

3. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto di somministrazione viene predeterminata in dodici mesi a partire dalla data di stipula dei singoli contratti di somministrazione, fatta salva la facoltà per l'utilizzatore di recedere



anticipatamente dal contratto nell'ipotesi di sopravvenute ragioni di interesse pubblico, o per effetto dell'adempimento di specifici obblighi di legge.

L'utilizzatore si riserva, altresì, di richiedere la somministrazione anche per periodi inferiori e non consecutivi a quello massimo esigibile di 12 mesi. Pertanto, il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, senza che il somministratore possa avanzare pretese o richieste non correlate all'entità delle prestazioni effettivamente rese.

L'utilizzatore si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato, ove più favorevoli per l'utilizzatore. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno quindici giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120 c. 11 del D.lgs. n. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Entro un anno dalla scadenza del contratto l'utilizzatore si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione per 12 mesi di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 76 c. 6 del D.lgs. n. 36/2023.

4. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di somministrazione di lavoro, ed a quanto previsto dal presente Capitolato d'Oneri e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) L'utilizzatore procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro temporaneo al somministratore mediante apposita richiesta scritta a firma del Responsabile del Servizio Risorse Umane, nel termine di preavviso di massimo cinque giorni lavorativi. Detto termine è differito a massimo quindici giorni lavorativi nella sola fase di richiesta di personale immediatamente successiva alla sottoscrizione del contratto.

b) L'utilizzatore dovrà corredare ciascuna richiesta di somministrazione con le seguenti informazioni:

1. descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, grado di esperienza necessario;
2. modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
3. sede, orario di lavoro e la sua articolazione;
4. dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori dell'utilizzatore inquadrati nel medesimo profilo.

c) I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.

d) Il trattamento economico che il somministratore si impegna a pagare direttamente al prestatore di lavoro sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL del comparto Sanità per i lavoratori di pari Categoria e professionalità, compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti da riforme contrattuali future. Nei casi previsti dalla normativa contrattuale di categoria, al personale somministrato dovrà essere garantito, salvo rimborso dall'utilizzatore, il servizio di buoni pasto sostitutivi di importo equivalente a quello riconosciuto ai dipendenti di ruolo dell'utilizzatore, attualmente fissato in € 7,00 per due 2 giorni/settimana.



- e) Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali sono quelli previsti dall'art. 37 del D.lgs. n. 81/2015 per le Agenzie di somministrazione di lavoro;
- f) L'utilizzatore osserverà nei confronti del prestatore di lavoro gli obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all'attività lavorativa in conformità al D.lgs. n. 81/2008;
- g) Il somministratore, ai sensi dell'art. 23 c. 5 del D.lgs. n. 276/2003, informerà i prestatori di lavoro di tutti i rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività lavorativa ed a formarli sull'uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale. Previo accordo tra le parti, tali obblighi potranno essere trasferiti all'utilizzatore;
- h) Il prestatore di lavoro dovrà essere già istruito e formato, in relazione alle competenze richieste e sarà soggetto ad un periodo di prova, ai sensi dell'art. 35 del CCNL delle Agenzie per il lavoro,
- i) Il prestatore di lavoro durante lo svolgimento dell'attività dovrà tenere una condotta irreprensibile, la cui valutazione sarà demandata dal Responsabile di Servizio presso cui opera il personale selezionato;
- l) Il somministratore dovrà procedere all'immediata sostituzione delle persone che dovessero dimostrarsi inadeguate allo svolgimento dei compiti loro assegnati o per le quali non dovesse essere più ritenuto sussistente il requisito della condotta irreprensibile. La sostituzione sarà operata dal somministratore su formale e insindacabile richiesta dell'utilizzatore.
- m) il lavoratore somministrato effettuerà l'orario di lavoro contrattuale previsto per i lavoratori dell'utilizzatore. È fatta salva la possibilità di richiedere al lavoratore somministrato prestazioni straordinarie ove se ne verificasse la necessità, alle medesime modalità e condizioni previste per i dipendenti di pari livello dell'utilizzatore;
- n) il lavoratore somministrato sarà dotato di badge e numero di matricola e sarà sottoposto al sistema di rilevazione automatizzata delle presenze analogamente a quanto previsto per i dipendenti dell'utilizzatore.
- o) La contribuzione INAIL è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda richiesta fornitura.
- p) Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'utilizzatore.
- q) L'utilizzatore si impegna a adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal D.lgs. n. 81/200. Il referente dell'utilizzatore incaricato a fornire informazioni in materia di sicurezza è il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Resterà a carico dell'utilizzatore la sorveglianza sanitaria, per le mansioni che ne prevedono l'obbligo. Inoltre, l'utilizzatore fornirà ai lavoratori somministrati dettagliate informazioni sulle procedure di gestione dell'emergenza.
- r) il personale richiesto dall'utilizzatore dovrà essere in possesso di certificazioni di qualifiche, titoli di studio e iscrizione all'Albo se previsti, pertinenti al profilo professionale e dovrà essere già istruito e formato, a cura del somministratore a, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.

5. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DEI PAGAMENTI

Il corrispettivo (Aggio) per lo svolgimento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato indicato in offerta dal somministratore si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria e assoluta convenienza, forfetario ed onnicomprensivo di tutti i costi. Non è prevista la revisione dei prezzi offerti in sede di gara per tutta la vigenza del contratto. Il prezzo contrattuale non sarà oggetto di revisione.

L'utilizzatore si impegna a corrispondere al somministratore, per ogni ora effettuata dai prestatori di lavoro le somme risultanti dal costo orario fissato in sede di gara, maggiorato dell'Aggio orario derivante dall'offerta, oltre l'Iva sull'Aggio.



Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro l'utilizzatore, in persona del Responsabile dell'Ufficio/Servizio cui il personale è assegnato, sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa al somministratore. Ogni fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere debitamente corredata dalle schede di cui sopra, a comprova della regolarità del servizio eseguito, e dall'attestazione di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

L'utilizzatore corrisponderà al somministratore unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori. Rimane a carico esclusivo del somministratore ogni legittima assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.

In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, il somministratore provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

L'utilizzatore provvederà al pagamento del servizio entro massimo sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, che il somministratore emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore, previa acquisizione di DURC regolare da parte dell'utilizzatore medesimo e previa verifica di conformità delle prestazioni da parte del Direttore dell'esecuzione. La fattura dovrà contenere i seguenti dati:

- Riferimento all'aggiudicazione del servizio;
- Nominativo del/i prestatore/i di lavoro e relativa categoria di inquadramento;
- Quantitativo di ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione;
- Attestazione o dichiarazione di avvenuto regolare versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- Costo orario;
- Totale costo ore lavorate;
- Margine dell'Agenzia;
- Iva sul margine di Agenzia;
- Totale fattura;
- CIG.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'utilizzatore del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Per le eventuali missioni, le quali dovranno essere autorizzate per iscritto dall'utilizzatore, sarà calcolato il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore, sulla base del trattamento economico stabilito per le missioni dal vigente CCNL del comparto Sanità. Sul rimborso delle spese per missioni non dovrà essere applicato il margine di intermediazione.

6. OBBLIGHI SPECIFICI DEL SOMMINISTRATORE.

Il somministratore si obbliga a:

- a) mettere a disposizione i prestatori di lavoro richiesti, ed a provvedere alla loro sostituzione entro i termini dichiarati in sede di gara;
- b) istruire e formare il prestatore di lavoro richiesto in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento;
- c) garantire lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro, ed in particolare tutti gli obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- d) assicurare l'applicazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 35 c. 6 del decreto legislativo 15.06.2015 n. 81;



- e) liquidare con periodicità mensile ai lavoratori somministrati la retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge;
- f) iscrivere il prestatore di lavoro presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- g) fornire, dietro richiesta dell'utilizzatore, l'esibizione delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, delle retribuzioni e della contribuzione versata;

7. OBBLIGHI A CARICO DELL'UTILIZZATORE

L'utilizzatore assume i seguenti obblighi:

- a) comunicare al somministratore gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto (indennità di rischio etc.);
- b) corrispondere al somministratore il costo delle ore effettivamente lavorate, oltre al corrispettivo (Aggio) risultante dall'offerta economica presentata;
- c) adibire il lavoratore alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione, assicurando al medesimo, per quanto non di competenza del somministratore, la formazione e l'addestramento specifico;
- d) assicurare al lavoratore il diritto di prestare l'attività lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento del periodo di prova o di sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione;
- e) comunicare tempestivamente al somministratore gli elementi informativi utili alla eventuale contestazione di addebito disciplinare a carico del lavoratore inadempiente;
- f) informare immediatamente il somministratore in caso di infortunio del lavoratore, al fine di rendere possibile l'adempimento tempestivo degli obblighi di legge.

8. INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO

In caso di interruzione del rapporto di somministrazione di un lavoratore per mancato superamento del periodo di prova, mancata corrispondenza dei requisiti richiesti, scarso rendimento, comportamento non conforme con i valori e gli obiettivi dell'utilizzatore, o per altri motivi imputabili al lavoratore, il somministratore dovrà provvedere alla comunicazione del nominativo della risorsa in sostituzione entro i termini dichiarati in sede di offerta tecnica. Il somministratore dovrà provvedere ad attivare il contratto di somministrazione con la nuova risorsa entro cinque giorni dal parere positivo dell'utilizzatore. Tali sostituzioni andranno effettuate con lavoratori di pari profilo professionale.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore il somministratore avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla data di interruzione del servizio.

La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.

In ogni caso l'utilizzatore dovrà corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate.

9. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'azione disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro temporaneo è esercitata dal somministratore, ai sensi dell'art. 35 c. 6 del D.lgs. n. 81/2015.

L'utilizzatore comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione. Il somministratore renderà note all'utilizzatore tutte comunicazioni ed i provvedimenti disciplinari inerenti al prestatore di lavoro.



10. VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL E PENALI

L'utilizzatore, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che il somministratore possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato d'Oneri.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il somministratore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

L'utilizzatore ha facoltà di supervisionare la corretta esecuzione del contratto e controllare che lo stesso venga eseguito secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato d'Oneri mediante il direttore della esecuzione designato che:

- a) presiederà l'esecuzione del contratto e si rapporterà con il somministratore;
- b) provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- c) accerterà la regolarità e la conformità delle prestazioni contrattuali redigendo un verbale di verifica di conformità e successivamente un certificato di verifica di conformità, applicando le penali eventualmente necessarie.

Qualora vengano accertate irregolarità o inadempimenti agli obblighi contenuti nel presente Capitolato d'Oneri l'utilizzatore provvederà all'inoltro a mezzo Pec di formale contestazione dei fatti rilevati, invitando il somministratore a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di cinque giorni.

Qualora il somministratore non risponda nel termine assegnato, oppure non fornisca elementi idonei a giustificare l'inadempimento contestato, l'utilizzatore applicherà una penale in base alla gravità dell'inadempimento contestato, fatto salvo ed impregiudicato il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

A titolo esemplificativo e non esaustivo daranno luogo all'applicazione della penale i seguenti inadempimenti:

- Mancato rispetto dei tempi di messa a disposizione e sostituzione del personale: penale di € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- Ritardo nel pagamento della retribuzione mensile al personale somministrato: penale di € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- Mancato rispetto delle norme in materia contributiva, previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica nei confronti del personale somministrato: penale di € 200,00 per ogni infrazione;

Per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali verrà applicata una penale da € 50,00 a € 500,00, commisurata alla gravità dell'infrazione. In caso di recidiva per la medesima infrazione la misura della penalità sarà raddoppiata.

L'utilizzatore si riserva di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al somministratore a qualsiasi titolo, e quindi di trattenere quanto dovuto a titolo di penale sugli importi spettanti al somministratore a titolo di corrispettivo dei servizi resi, ovvero di avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, il somministratore dovrà provvedere alla reintegrazione della stessa nel suo ammontare originario.

11. SEGRETO D'UFFICIO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il personale assegnato in somministrazione dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze riguardanti il servizio, e delle quali abbia avuto notizie durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolato al segreto professionale.



Il somministratore dovrà ottemperare ed assicurare l'osservanza delle norme sulla tutela della riservatezza ai sensi della vigente normativa di cui al D.lgs. 196/2003 e dal GDPR approvato con Regolamento UE 2016/679, su fatti e circostanze acquisiti durante l'espletamento del servizio.

Il somministratore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle seguenti istruzioni:

- a) dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato d'Oneri;
- b) l'autorizzazione al trattamento dei dati deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio;
- c) non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- d) non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza de contratto;
- e) dovrà adottare misure idonee a garantire la sicurezza e la conservazione dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e dal GDPR approvato con Regolamento UE 2016/679.

In caso di violazione delle prescrizioni in materia di riservatezza, il somministratore è responsabile per i danni arrecati agli interessati.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.1454 del D.lgs. n. 36/2023 civile quando nel corso dell'esecuzione del contratto l'utilizzatore accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida a adempiere, un congruo termine entro il quale il somministratore si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

L'utilizzatore si riserva di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

- a) frode, negligenza, contravvenzione nell'esecuzione del contratto;
- b) mancato rispetto in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
- c) gravi e reiterate inadempienze rispetto alle disposizioni contenute nel presente Capitolato d'Oneri;
- d) perdita dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale prescritti dal Disciplinare di gara;
- e) sopravvenuto stato fallimentare, o altra procedura concorsuale;
- f) subappalto non autorizzato o cessione di contratto;
- g) sospensione ingiustificata del servizio;
- h) violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi dei pagamenti di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 136/2010;
- i) perdita dei requisiti di iscrizione all'Albo di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 276/2003;
- l) mancata reintegrazione della cauzione definitiva escussa entro il termine di trenta giorni;

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'utilizzatore, trasmessa tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto l'utilizzatore procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.

13. CONTRATTO D'APPALTO



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
"G. Pegreffi"

La stipula del contratto in forma di scrittura privata con firma digitale del somministratore e dell'utilizzatore avverrà in modalità telematica, soltanto dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e al positivo esperimento delle verifiche.

Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione in caso d'uso, diritti di segreteria e quant'altro previsto sono a carico del somministratore.

14. GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di somministrazione il somministratore deve costituire, entro dieci giorni dalla richiesta dell'utilizzatore, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento. In tal caso l'utilizzatore procede all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.